



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 26

**13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Territorio,  
ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

79<sup>a</sup> seduta: mercoledì 2 ottobre 2019

Presidenza del presidente MORONESE

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1422) *Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio. – «Legge CantierAmbiente»*

(216) *ARRIGONI ed altri. – Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti*

(993) *Virginia LA MURA ed altri. – Disposizioni per la riqualificazione morfologica e la*

*gestione ecosistemica degli alvei dei fiumi e dei torrenti, delle aree demaniali fluviali e dei corridoi ecologici, delle vasche di laminazione e delle aree naturali di espansione, per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3, 10, 11

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) . . . . . 10

MIRABELLI (PD) . . . . . 10

\* QUARTO (M5S), relatore . . . . . 3, 10, 11

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 11,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1422)** *Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio. – «Legge CantierAmbiente»*

**(216)** *ARRIGONI ed altri. – Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti*

**(993)** *Virginia LA MURA ed altri. – Disposizioni per la riqualificazione morfologica e la gestione ecosistemica degli alvei dei fiumi e dei torrenti, delle aree demaniali fluviali e dei corridoi ecologici, delle vasche di laminazione e delle aree naturali di espansione, per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1422, 216 e 993, relativamente al cosiddetto «CantierAmbiente».

Chiedo al relatore, senatore Quarto, di procedere con la relazione introduttiva.

QUARTO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge Atto Senato n. 1422, di iniziativa governativa, reca disposizioni «Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio» (legge CantierAmbiente). L'articolo 1 disciplina la materia della programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio. Il comma 1 conferisce ai Presidenti delle Regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di programmi d'azione triennali. Ciascun commissario predispone a tal fine un programma d'azione triennale, in coerenza con i piani distrettuali di bacino, in relazione alle tipologie di interventi stabilite dal comma 3.

Il comma 4 individua gli ambiti ammissibili al finanziamento, includendovi l'attività di progettazione, anche non definitiva. Il comma 5 prevede che, nelle more dell'approvazione dei programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le autorità di gestione e le amministrazioni competenti diano seguito alle procedure di selezione e di

attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della legge in esame, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi europei e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 2 stabilisce la procedura per l'approvazione del programma d'azione triennale. Esso viene trasmesso dal commissario straordinario al Ministero dell'ambiente, che lo approva, anche per stralci, con proprio decreto e previo parere del segretario dell'autorità di distretto. Si prevede la trasmissione del programma dal Ministero dell'ambiente alla cabina di regia interministeriale Strategia Italia, istituita dall'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito in legge.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla ricezione dei programmi, proceda ad individuare gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo criteri di priorità definiti con decreti (di cui al successivo comma 4), nonché approvi i relativi piani annuali da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno, anche con riferimento agli altri atti eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi e necessari per la realizzazione del programma.

In base al comma 3, le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio, sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20 per cento delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiore al 20 per cento, è poi destinata ad interventi indicati dalle Regioni, coerenti con gli obiettivi della pianificazione di distretto – anche a prescindere dalle graduatorie di priorità individuate secondo la disposizione – qualora vi sia una specifica richiesta in tal senso da parte dei commissari in relazione a documentate necessità.

Il comma 4 demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, sentite le autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, di definire una serie di profili, quali le modalità di trasmissione del programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse, nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del programma, dei relativi piani annuali e degli altri atti eventualmente adottati. Per l'adozione di tali decreti ministeriali è previsto il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 3 reca norme in materia di poteri e compiti del commissario, recando disposizioni per la semplificazione della realizzazione delle opere. Si prevede che, per l'espletamento degli interventi previsti dai programmi, siano individuati dal commissario uno o più soggetti attuatori, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il soggetto attuatore provvede a nominare il responsabile unico del procedimento, ad approvare i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture,

a pagare i relativi corrispettivi ed ha la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi; si stabilisce che provveda a tali attività in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, comunque nel rispetto della normativa dell'Unione europea, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'articolo 4 individua le modalità di erogazione delle risorse a favore dei commissari. Si prevede che i commissari procedano immediatamente, a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, all'avvio delle attività di progettazione e alle attività prodromiche alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento delle stesse, precisando che si prescinde per tali attività comunque dall'effettiva disponibilità di cassa. Si prevede l'erogazione di quattro successive anticipazioni.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione delle banche dati, prevedendo che i soggetti attuatori, in raccordo con i commissari, monitorino, tramite i rispettivi sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nonché le eventuali ulteriori informazioni che si prevede vengano individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente. Tale decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. La norma dispone che i dati e le informazioni siano resi disponibili bimestralmente alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

L'articolo 6 reca disposizioni volte ad assicurare ai Presidenti delle Regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, il necessario supporto tecnico per la realizzazione dei rispettivi programmi d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio. Nell'assistenza tecnica ai commissari sono coinvolte strutture ministeriali, regionali e locali, società a partecipazione pubblica, nonché organismi di supporto appositamente costituiti.

Il comma 2 prevede che i commissari costituiscano nuclei operativi di supporto (NOS), i cui membri siano esperti di dissesto idrogeologico e salvaguardia del territorio, con il compito di supportare i commissari medesimi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal provvedimento in esame. Si prevede il possibile ricorso anche ad apposite convenzioni stipulate con il Ministero dell'ambiente e con Sogesid SpA.

Il comma 3 reca disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 della stessa, nonché ai compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1 (qualora individuati tra soggetti

esterni alla pubblica amministrazione), nonché infine ai costi necessari per il funzionamento degli uffici del commissario. In particolare, si prevede che tali spese siano poste a valere sulle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei programmi, per una quota non superiore all'1,5 per cento, a carico dei relativi quadri economici.

Inoltre, il comma 4 dispone l'istituzione – presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – della segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo 2019-2021. Si prevede che la segreteria tecnica sia costituita da sette consulenti esperti, estranei alla pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, di contratti pubblici. La nomina dei membri deve essere effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente, previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo.

La norma prevede che, con il medesimo decreto ministeriale, sia altresì determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, recando la relativa copertura.

L'articolo 7 istituisce e disciplina il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento delle attività progettuali connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico. Al Fondo è attribuita una dotazione pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nella quale confluiscono annualmente le risorse eventualmente disponibili del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015 (il cosiddetto collegato ambientale).

L'articolo 8 istituisce la figura del *green manager*. In particolare, stabilisce la sua individuazione da parte delle amministrazioni dello Stato nell'ambito del personale dirigenziale in servizio ed elenca le sue funzioni, demandando poi ad un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione di ulteriori compiti, nonché dei criteri e dei requisiti per la sua individuazione. La disposizione provvede a sostituire il riferimento al *mobility manager* con quello al *green manager* all'interno della normativa vigente, ossia all'articolo 22, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e all'articolo 5, comma 6 della legge 28 novembre 2015, n. 221.

L'articolo 9 propone di includere gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'ambito del programma d'azione triennale, tra gli interventi di estrema urgenza ai quali si applicano talune disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure. A tal fine esso modifica l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale prevede che costituisca «estrema urgenza» la situazione, conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'ente interes-

sato, al fine di certificare come indifferibili gli interventi funzionali indicati.

L'articolo 10 pone in capo ai commissari la predisposizione di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, da trasmettere al Ministero dell'ambiente prima della conclusione del secondo triennio della programmazione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Sulla base dei contenuti delle relazioni e delle verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero presenta proposte di semplificazione e di riprogrammazione degli interventi alla cabina di regia Strategia Italia. Al completamento degli interventi afferenti al terzo ciclo triennale – e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – cessano le funzioni commissariali.

Sono quindi recate le abrogazioni e le norme di coordinamento, connesse al subentro a precedenti gestioni commissariali da parte dei commissari previsti dall'articolo 1 del disegno di legge.

Infine, è prevista una clausola di salvaguardia concernente la compatibilità delle norme del disegno di legge con riferimento agli statuti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Quanto al disegno di legge Atto Senato n. 216, del senatore Arrigoni ed altri, recante «Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti», secondo le finalità individuate dall'articolo 1, esso mira a garantire il corretto deflusso delle acque, a prevenire le esondazioni e a ridurre il rischio di alluvioni, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale costituita dal pericolo di alluvioni. Il provvedimento reca disposizioni per la funzionalità idraulica di corsi d'acqua ricadenti nell'ambito del reticolo idrografico principale e minore del territorio nazionale e stabilisce modalità di intervento di carattere straordinario e preventivo.

L'articolo 2 individua gli interventi di manutenzione idraulica straordinaria per il ripristino del livello storico dell'alveo e la regolarizzazione del deflusso delle acque, quali l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei corsi d'acqua, nonché di tronchi d'albero e di materiali vegetali che ostacolano il regolare deflusso delle acque. La stabilizzazione dei versanti è, inoltre, annoverata tra gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

L'articolo 3 introduce una disciplina, di carattere sperimentale e temporaneo, delle procedure per la realizzazione degli interventi. La disciplina è applicabile per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Si prevede che il Presidente della Regione possa autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. Qualora riguardino il reticolo idrografico minore, gli interventi sono autorizzati, sentiti i Comuni interessati. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area,

la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.

Intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, sono resi dalle amministrazioni o da altri enti ed agenzie competenti entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. È prevista la pubblicazione delle domande e delle autorizzazioni sul sito *web* della Regione, anche ai fini della presentazione di richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati. Sono attribuite alla Regione funzioni di controllo sull'esecuzione degli interventi.

L'articolo 4, dedicato alle norme di carattere finanziario, prevede la compensazione delle spese sostenute dai soggetti che realizzano gli interventi sui corsi d'acqua mediante la cessione dei materiali estratti, quali i materiali litoidi e vegetali. Tali materiali sono valutati sulla base dei canoni demaniali vigenti ed il Presidente della Regione assicura la correttezza della valutazione dei materiali litoidi rimossi, nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

Ulteriore disposizione prevede l'esclusione delle spese per gli interventi di cui al presente provvedimento dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Infine, il disegno di legge Atto Senato n. 993, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori, recante «Disposizioni per la riqualificazione morfologica e la gestione ecosistemica degli alvei dei fiumi e dei torrenti, delle aree demaniali fluviali e dei corridoi ecologici, delle vasche di laminazione e delle aree naturali di espansione, per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua», individua, all'articolo 1, le finalità di fronteggiare il rischio alluvionale e migliorare lo stato ecologico ed idromorfologico dei corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico principale e minore ricadenti nel territorio nazionale.

A tal fine il provvedimento reca principi di riferimento applicabili agli interventi di prevenzione per garantire la corretta gestione dei corsi d'acqua e dei relativi bacini idrografici, in coerenza con la legislazione europea applicabile.

Gli interventi sono individuati dall'articolo 2 e possono consistere: nella rimozione o arretramento di difese spondali e arginature esistenti; nella conservazione o mantenimento dello stato ecologico delle acque; nella rimozione di opere che possano compromettere il deflusso delle acque, quali i ponti che presentano criticità strutturali o opere a rischio di occlusione; nella delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi. Tali interventi devono essere realizzati in coerenza con i programmi di gestione dei sedimenti, redatti secondo le apposite linee guida dell'ISPRA.



Inoltre, possono essere autorizzati interventi di mantenimento o ripristino degli equilibri dei sedimenti e della vegetazione, nonché interventi di rimozione di opere trasversali che, per vari motivi, possono costituire elementi di pericolo, solo se previsti all'interno del programma di gestione dei sedimenti di bacino, come disciplinato dal codice dell'ambiente. Sono quindi dettate specifiche disposizioni finalizzate ad accelerare la redazione dei piani di gestione di bacino, mediante l'istituzione di appositi tavoli di lavoro presso le autorità di distretto, ai quali è destinata quota parte del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

Le risorse del Fondo sono inoltre destinate al potenziamento delle risorse umane dedicate, nonché a finanziare il coordinamento tecnico-scientifico delle stesse attraverso un gruppo di ricerca coordinato dall'ISPRA, demandando le modalità attuative di tali disposizioni ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 reca la disciplina, di carattere sperimentale e temporaneo, delle procedure da seguire per la realizzazione degli interventi. La disciplina è applicabile per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Si prevede, in particolare, che il Presidente della Regione – o della Provincia autonoma – possa autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 2, previo parere dell'autorità di distretto. La relativa autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione all'autorità idraulica competente della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. Sono dettate specifiche disposizioni inerenti la documentazione a corredo della domanda, qualora l'intervento comporti l'asportazione di sedimenti dall'alveo.

Si prevede, tra l'altro, che il progetto, di cui sono elencati i contenuti minimi, debba essere redatto sulla base delle procedure e dei metodi indicati dal sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua (IDRAIM). Le domande e le autorizzazioni sono pubblicate sul sito *web* della Regione e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini della presentazione di richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati.

L'articolo 3 prevede che la richiesta che comporta maggiori benefici per l'interesse pubblico debba essere privilegiata. L'articolo 4 reca le norme di finanziamento e stabilisce che gli interventi e le relative attività progettuali siano finanziate nell'ambito della ordinaria programmazione statale per la mitigazione del rischio idrogeologico nonché attraverso l'istituto della compensazione previsto a legislazione vigente. L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, si tratta di un provvedimento piuttosto importante. Basti pensare al piano collegato «Proteggi Italia», con investimenti dell'ordine di 11 miliardi di euro da dedicare al contrasto del dissesto idrogeologico e agli altri due provvedimenti collegati che riguardano i sistemi fluviali (disegni di legge nn. 216 e 993). Ritengo pertanto assolutamente indispensabile che si predisponga un programma di audizioni nell'ambito dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Proporrei ai membri della Commissione di far pervenire agli uffici le loro proposte di audizioni. Sarebbe opportuno che ogni Capogruppo facesse pervenire una *e-mail* entro il prossimo martedì o mercoledì. Vi chiederei di limitare le richieste a uno o due nominativi per ciascun Gruppo, perché non possiamo tenere audizioni per molti mesi; penso che anche il relatore sia d'accordo su questo. Ci si potrebbe anche coordinare sui nominativi, perché potrebbero esserci richieste analoghe.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, nessuno intende utilizzare le richieste di audizione per finalità dilatorie, anche perché questo è un testo che deriva da un percorso precedente. Faccio una proposta al relatore. Se si intende audire un gruppo di soggetti proposti dal relatore, sui quali magari siamo tutti d'accordo, allora ogni Gruppo può limitare il numero di ulteriori soggetti da proporre in base alla propria sensibilità. Se invece si stabilisce di limitare il numero *tout court* a due o tre nominativi, è un problema.

Credo peraltro che alcuni nominativi saranno gli stessi. Ripeto, se potissimo avere un elenco di quelli che, concordemente, il relatore vorrebbe sentire, allora potremmo anche immaginare di ridurre le richieste di ulteriori audizioni. Sarebbe pertanto opportuno, in spirito di collaborazione, avere già un'idea di quali soggetti intenderebbe audire il relatore: questo potrebbe consentire a noi di fare una scelta più attenta e ponderata di quali soggetti proporre.

PRESIDENTE. Nessun problema, infatti avevo parlato di coordinamento tra i vari Gruppi.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, io vorrei capire se l'idea è quella di accorpare e fare un testo unificato dei tre disegni di legge diversi. Vorrei capire qual è l'obiettivo che ci prefiggiamo.

PRESIDENTE. I disegni di legge sono stati incardinati insieme perché anche gli altri due provvedimenti rientrano nel tema del disegno di legge n. 1422. Come sempre, si procederà alla fase delle audizioni e poi a quella della discussione, e il relatore sceglierà se individuare un testo base o unificare le diverse parti in un nuovo testo. Spetterà al relatore proporre alla Commissione la strada a seguire.

MIRABELLI (*PD*). Chiedo al relatore se c'è già un orientamento.

PRESIDENTE. Non credo, visto che siamo nella fase iniziale, quella di incardinamento, ma può esprimersi il relatore al riguardo.

QUARTO, *relatore*. Confermo assolutamente quanto detto dal Presidente: è ciò che normalmente succede per tutti i disegni di legge esaminati congiuntamente.

PRESIDENTE. Per avere un termine, il relatore può interfacciarsi con i Gruppi. L'importante è che l'elenco delle proposte di audizione arrivi agli Uffici entro il prossimo mercoledì, alle ore 18. Sapete bene che per organizzare un ciclo di audizioni c'è bisogno di qualche giorno per valutare anche la disponibilità degli auditi.

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Mirabelli, confermo che è compito del relatore o proporre quello principale come testo base o, eventualmente, scegliere la strada della predisposizione di un testo unificato. Vedremo con il prosieguo dei lavori cosa il relatore ci proporrà.

QUARTO, *relatore*. Signor Presidente, aggiungo che, per la verità, avrei già individuato alcuni soggetti da audire. Se la Commissione è d'accordo, potrei inviare entro oggi pomeriggio la lista agli Uffici affinché provvedano poi a trasmetterla a tutti i colleghi, in modo tale da lasciare la possibilità di fare eventualmente ulteriori proposte.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Quarto.

Il termine entro il quale dovranno pervenire le proposte di audizione è fissato per mercoledì 9 ottobre, alle ore 18. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,40.*

